



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
DI ANDRIA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ANDRIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

CAPO I° - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 4
Art. 2 - Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione	pag. 4
Art. 3 – Sperimentazione armi comuni ad impulsi elettrici	pag. 4
Art. 4- Altri presidi per la difesa personale in dotazione	pag. 5
Art. 5 - Numero delle armi in dotazione	pag. 5
Art. 6 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma	pag. 6

CAPO II° - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 7 - Assegnazione dell'arma	pag. 6
Art. 8 - Modalità di porto dell'arma	pag. 7
Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 7
Art. 10 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 8

CAPO III° - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 - Prelevamento e deposito dell'arma e delle munizioni	pag. 8
Art. 12 - Doveri dell'assegnatario	pag. 9
Art. 13 - Istituzione e caratteristiche delle armerie	pag. 9
Art. 14 - Funzionamento delle armerie e custodia delle armi	pag. 10
Art. 15 - Consegnatario e sub consegnatario delle armerie	pag. 10
Art. 16 - Doveri del consegnatario e sub consegnatario delle armerie	pag. 11
Art. 17 - Prescrizioni per la sicurezza	pag. 11
Art. 18 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	pag. 11
Art. 19 - Controlli e sorveglianza	pag. 12

CAPO IV° - ADDESTRAMENTO

Art. 20 - Addestramento obbligatorio al tiro	pag. 12
--	---------

Art. 21 - Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno ubicati fuori dal comune	pag. 12
CAPO V° - NORME FINALI	
Art. 22 – Norme integrative	pag. 13
Art. 23 – Entrata in vigore	pag. 13
ALLEGATO "A" – procedure operativa	pag. 14

CAPO I°

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

(CAMPO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'art 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
4. Il presente regolamento disciplina anche, in attuazione alla vigente normativa regionale, l'assegnazione e il porto di altro materiale in dotazione personale non idoneo ad arrecare offese alla persona.

ART. 2

(TIPO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE)

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola semi automatica calibro 9 x 21 scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12- sexiesdecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e sue successive modificazioni.
2. A ciascun assegnatario sono assegnate, a corredo dell'arma di cui al comma 1, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.
3. Per particolari servizi l'utilizzo dell'arma può avvenire anche mediante kit di conversione da pistola a carabina.
4. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo in cal. 12 – 223 rem. - 308.
5. Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore, in applicazione alla vigente normativa regionale, è prevista la dotazione della sciabola, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
6. Per il Comandante, Vice Comandante per i Commissari, la sciabola costituisce dotazione individuale. Per il rimanente personale di categoria "C" la sciabola costituisce dotazione di reparto.
7. È consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

ART. 3

(SPERIMENTAZIONE ARMI COMUNI AD IMPULSI ELETTRICI)

1. In applicazioni delle previsioni dell'art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il Corpo della Polizia Locale di Andria è autorizzato a

- dotare, in via sperimentale e per sei mesi, due operatori per turno di servizio, aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di un'arma comune ad impulsi elettrici.
2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto.
 3. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale interessato e sarà formalmente comunicata al Sindaco e al Prefetto dal Comandante del Corpo.
 4. La sperimentazione avrà luogo secondo le linee guida contenute nell'allegato A del presente regolamento nonché secondo ogni altra indicazione derivante dall'accordo sancito in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 4 (ALTRI PRESIDI PER LA DIFESA PERSONALE IN DOTAZIONE)

1. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art 53 del Codice Penale ed in conformità alla normativa regionale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono altresì dotati dei seguenti presidi:
 - a. Spray irritante al peperoncino anti aggressione conforme alla vigente normativa, a cui, per caratteristiche tecniche possedute, sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona. Lo spray irritante non deve avere le caratteristiche di cui all'art. 30 R.D. 773/1931 e art. 585 punto 1) C.P. e deve rientrare tra quelli per cui la Commissione, ex art. 6 L. 110/1975 abbia riconosciuto l'attitudine a non recare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2 comma 3 della medesima norma. Deve inoltre rispettare le prescrizioni Decreto del Ministero dell'Interno n. 103 del 12 maggio 2011;
 - b. Mazzetta di segnalazione e/o bastone, anche di tipo estensibile, che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - c. Body camera, telecamera corporea per la registrazione in tempo reale di video quale ausilio all'attività degli operatori di polizia.
2. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto. Gli addetti alla Polizia Locale sono altresì muniti di bracciali di contenimento (manette) usati per impedire la fuga di persone arrestate o fermate.

ART. 5 (NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE)

1. Il numero complessivo delle armi da sparo in dotazione del Corpo della Polizia Locale di Andria con il relativo congruo munizionamento corrisponde al numero degli appartenenti al Corpo stesso in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla vigente normativa.
2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto della provincia Barletta – Andria – Trani, il numero complessivo delle armi in dotazione.
3. Il numero delle sciabole corrisponde al numero degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria che ricoprono il grado di Comandante, Vice Comandante, di Commissario superiore, di Commissario capo, di Commissario e di Vice Commissario incrementato di 4, onde garantire la dotazione di reparto salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla vigente normativa.

ART. 6
(REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA)

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinato al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.
3. Il Comandante, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di una delle seguenti circostanze:
 - a) Qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b) Qualora riceva dal dirigente di Settore, dal responsabile di Servizio o dal responsabile dell'Unità Operativa dell'assegnatario una segnalazione di situazioni che manifestano un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - c) Qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
 - d) Qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.
4. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.
5. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.
6. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

CAPO II°

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 7
(ASSEGNAZIONE DELL'ARMA)

1. Tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.
2. L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani. Al Comandante l'arma è assegnata con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani.
3. È esclusa l'assegnazione dell'arma al solo personale obiettore ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

4. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera personale dell'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Andria, con specifica evidenziazione anche della matricola dell'arma assegnata.
5. Ogni appartenente al Corpo della Polizia Locale di Andria è tenuto a portare con sé la propria tessera personale che è rilasciata dal Comandante. Al Comandante la tessera personale è rilasciata al Sindaco.
6. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori servizio all'interno del territorio comunale di Andria (o del territorio dei comuni convenzionati se la funzione di polizia locale è convenzionata con altri comuni) nonché di raggiungere il proprio domicilio ancorché situato fuori dal territorio comunale di Andria e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

ART. 8 (MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA)

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria che esplicano il servizio muniti dell'arma di dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva.
3. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria che esplicano servizio di rappresentanza all'interno del territorio comunale non portano l'arma quando portano la sciabola. Gli alfieri addetti al porto della bandiera del Corpo e del Gonfalone di Andria non portano l'arma.
4. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
5. Il Comandante, i Commissari superiori, i Commissari capi, i Commissari e i Vice Commissari che ricoprono incarico di responsabile di Unità Operativa Complessa e il personale che svolge il servizio in ufficio, limitatamente all'effettivo svolgimento di detto servizio, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme ordinaria. Il predetto personale porta l'arma nella fondina esterna quando indossa l'uniforme operativa e quella di servizio estiva.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 9 (SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA)

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune di Andria (o dei comuni convenzionati) dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senz'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
2. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria in servizio di rappresentanza esplicito fuori dal territorio del Comune di Andria (o dei comuni convenzionati) o partecipanti a cerimonie che si svolgono fuori dal territorio del Comune di Andria (o dei comuni convenzionati) sono autorizzati al porto della sciabola.

ART. 10

(SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO)

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune di Andria (o dei comuni convenzionati) per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono svolti di massima senz'arma.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Comandante comunica al Prefetto della provincia di Barletta – Andria - Trani ed a quello territorialmente competente in relazione al luogo in cui al servizio di cui ai commi precedenti sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armato, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11

(PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI)

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o i sub consegnatari previa annotazione del provvedimento di assegnazione, di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 14, comma 4.
2. L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente versate presso l'armeria del Corpo restituendole al consegnatario o ai sub consegnatari nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento ovvero siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Andria, o del Comandante anche nei casi previsti dal precedente art. 5 del presente regolamento.
3. Nel caso di congedo ordinario o straordinario e per tutto il periodo dello stesso l'assegnatario ha la facoltà di depositare l'arma presso l'armeria; il versamento, l'ultimo giorno del servizio prima del congedo, e il ritiro, prima della ripresa del servizio, deve avvenire fuori dall'orario del normale servizio dell'assegnatario anche in relazione alla disponibilità del consegnatario o dei sub consegnatario.
4. Nel caso di astensione dal lavoro per maternità o per malattia prolungata per un termine superiore ai trenta giorni l'assegnatario ha l'obbligo di versare l'arma in armeria anche mediante la consegna nel proprio luogo di degenza al consegnatario dell'armeria (o uno dei sub consegnatari) che provvede all'immediato recupero dell'arma e al suo versamento presso l'armeria dandone immediata notizia al Comandante.
5. Nel caso l'assegnatario, a seguito di incidente o malattia, sia soggetto a coma o comunque non sia completamente vigile, il consegnatario dell'armeria (o uno dei sub consegnatari) provvede all'immediato recupero dell'arma e al suo versamento presso l'armeria dandone immediata notizia al Comandante.

ART. 12
(DOVERI DELL'ASSEGNATARIO)

1. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Andria al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al consegnatario dell'armeria e/o al Comandante eventuali anomalie;
 - b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante e al consegnatario dell'armeria ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante (o su sua delega dall'Ufficio formazione ed addestramento);
 - f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e / o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante e al consegnatario dell'armeria.
 - g) provvedere alla pulizia delle armi in luogo appropriato, isolato e diverso dai locali ove sono depositate le armi;

2. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Andria al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
 - b) mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintanto la situazione operativa non lo richieda evitando di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizio notturni o esposti al pubblico, e comunque sempre, obbligatoriamente, con l'arma in condizioni di sicurezza;
 - c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;
 - d) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
 - e) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
 - f) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
 - g) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori similari; è però consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un marsupio con apposita fondina da portare costantemente allacciato.

3. Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi 1 e 2, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

ART. 13
(ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ARMERIA)

1. Per custodire le armi in dotazione ed il relativo munizionamento è istituita, di norma presso la sede del Comando del Corpo della Polizia Locale di Andria, l'armeria.

2. Ogni decisione in merito al trasferimento e/o alla soppressione della predetta armeria è adottata con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante comunicato al Prefetto ed al Questore.
3. L'armeria è di norma ubicata in locali interni all'edificio, collocati in modo da consentirne il controllo degli accessi e deve essere munita di porte blindate e aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; essa deve essere dotata di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.
4. La porta blindata deve essere munita di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno.
5. Nel locale dell'armeria l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza.
6. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta, sono sistemate sia all'interno che all'esterno del locale dell'armeria.
7. La porta d'ingresso dell'armeria è costantemente monitorata da telecamera che trasmette le immagini alla centrale operativa del Corpo e la relativa registrazione delle immagini è conservata per sette giorni prima di essere sovrascritta.
8. Il Comandante è tenuto a dare sollecita attuazione alle prescrizioni impartite, anche a seguito di verifiche di controllo, dal Prefetto e dal Questore concernenti le eventuali misure cautelari ritenute indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 14

(FUNZIONAMENTO DELLE ARMERIE E CUSTODIA DELLE ARMI)

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.
3. L'armeria è dotata di un registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore (o suo delegato).
4. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni, nell'armeria, devono essere annotati, a cura del Consegnatario o del Sub Consegnatario, su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.
5. L'armeria è dotata, altresì, di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante, per:
 - a) le ispezioni settimanali e mensili all'armeria;
 - b) le riparazioni delle armi;
 - c) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
6. I registri di cui al precedente comma 3 possono essere supportati anche da metodologie informatiche ivi compresa la firma digitale.
7. Sui registri di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto;
8. Oltre alle armi da fuoco, al munizionamento ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate le sciabole costituenti dotazione di reparto per i servizi di rappresentanza, parata e scorta d'onore, nonché i presidi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 15

(CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO DELLE ARMERIE)

1. Per l'armeria il Comandante, con proprio provvedimento comunicato al Sindaco, nomina un Consegnatario e un Sub Consegnatario.

ART. 16
(DOVERI DEL CONSEGnatARIO E SUB CONSEGnatARIO DELLE ARMERIE)

1. Il Consegnatario dell'armeria curano, con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria;
 - b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria a cui è preposto;
 - c) la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso all'armeria a cui è preposto nonché le relative chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni;
 - d) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - e) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.
2. Il Consegnatario dell'armeria collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni.
3. Il Consegnatario dell'armeria fa immediato rapporto scritto al Comandante per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.
4. Il Sub Consegnatario collabora con il Consegnatario nell'espletamento delle sue funzioni ed è tenuto al rispetto ed alla puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Comandante e/o dal Consegnatario. E' altresì tenuto a fare rapporto scritto al Comandante ed al Consegnatario per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

ART. 17
(PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA)

1. Le armi devono essere prelevate e versate in armeria sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio e in sicura, e prive di munizioni nel caricatore.
2. Le munizioni devono essere prelevate e versate in armeria separatamente anche se contemporaneamente all'arma.
3. Le armi vanno scaricate nell'apposito dispositivo di sicurezza per il carico e lo scarico delle armi corte collaudato dal Banco Nazionale per le Armi da Fuoco di Gardone Val Trompia (BS).
4. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il Consegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.
5. All'interno dell'armeria, nel locale antistante, devono essere affisse, in modo ben visibile e facilmente leggibile, le prescrizioni di sicurezza contenute nei commi precedenti ed ogni altra ritenuta opportuna dal Comandante e dal Consegnatario.
6. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria devono essere sostituite obbligatoriamente, durante le esercitazioni di tiro previste.

ART. 18
(DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI)

1. L'accesso all'armeria principale e alle eventuali armerie secondarie istituite è consentito:
 - a) al Sindaco;
 - b) all'Assessore Delegato;
 - c) al Comandante e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale di Andria;
 - d) al Consegnatario dell'Armeria e, in caso di sua assenza o impedimento, al Sub Consegnatario.

2. L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Consegnatario dell'armeria o del Comandante se presente.

ART. 19
(CONTROLLI E SORVEGLIANZA)

1. I controlli all'armeria sono effettuati dal Consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertarne la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico;
2. L'esito dei controlli è annotato su apposito modulo, archiviato a cura del Consegnatario, tenuto a disposizione per le eventuali ispezioni disposte dal Comandante, dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.
3. La porta d'ingresso dell'armeria è allarmata e costantemente monitorata da telecamera che trasmette le immagini alla centrale operativa del Corpo e la relativa registrazione delle immagini è conservata per sette giorni prima di essere sovrascritta.
4. Nel caso le immagini video delle porte esterne dell'armeria si dovessero interrompere per una qualsiasi ragione il personale di turno presso la Centrale Operativa provvede all'immediata verifica dell'armeria dandone immediata notizia al Comandante e al relativo Consegnatario.
5. Parimenti dovrà essere immediatamente notiziato il Comandante e il relativo Consegnatario di ogni allarme attivato e/o di ogni anomalia riscontrata.

CAPO IV°

ADDESTRAMENTO

ART. 20
(ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL TIRO)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento da parte di Istruttori di Tiro abilitati e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo convenzionato con il Comando.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale o altro poligono abilitato è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma 1.
3. In conformità alle direttive impartite dal Comandante, l'Ufficio segreteria del Corpo della Polizia Locale di Andria programma per ciascun operatore assegnatario di arma eventuali ed ulteriori sedute di tiro ulteriori rispetto a quelle previste per ai commi 1 e 2.
4. È facoltà del Comandante disporre per singoli operatori la ripetizione dell'addestramento al tiro.
5. Le spese per l'addestramento obbligatorio al tiro sono a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21
PORTO DELL'ARMA PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO
UBICATI FUORI DAL COMUNE)

1. Nel caso i poligoni di tiro di cui all'art. 20, comma 1, siano ubicati fuori dal territorio del Comune di Andria, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria, in possesso della qualità di agente di

Pubblica Sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, comandati ad effettuare l'addestramento obbligatorio al tiro previsto all'art. 20, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni delle sedute di addestramento, fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Comandante comunica con almeno 7 giorni di anticipo al Prefetto della provincia Barletta - Andria – Trani la data dell'esercitazione nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Andria che vi prendono parte.
3. Il Prefetto della provincia Barletta - Andria – Trani, in applicazione dei poteri conferitegli dall'art. 19, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, può chiedere al Comandante di disporre la sospensione dell'esercitazione di tiro per motivi di ordine pubblico.
4. Il Comandante, ricevuta la richiesta del Prefetto, dispone immediatamente la sospensione dell'esercitazione notiziando il personale interessato.

CAPO V°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

(NORME INTEGRATIVE)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra disposizione legislativa in materia.
2. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.

ART. 23

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento andrà in vigore dieci giorni dalla esecutività della Delibera che lo approva, al fine di consentire l'adeguamento dei necessari processi organizzativi.
2. Il presente regolamento è comunicato al Prefetto della provincia Barletta - Andria – Trani.

ALLEGATO "A"
(PROCEDURE OPERATIVE)

1. L'utilizzo delle "armi comuni ad impulsi elettrici" deve essere l'estremo mezzo per rendere innocui soggetti estremamente agitati e aggressivi, armati con armi da sparo, armi da taglio e similari o corpi contundenti atti a costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica e degli agenti operanti;
2. Nel caso un operatore, durante la sperimentazione, ipotizzi di dover far ricorso all'arma ad impulsi elettrici deve collocarsi a non meno di tre metri e non più di sette metri dal soggetto da immobilizzare;
3. Per fare desistere il soggetto dalla condotta in atto l'operatore mostra senza impugnarla l'arma ad impulsi elettrici ed attua una adeguata comunicazione verbale;
4. Qualora il soggetto persista nella sua condotta l'operatore estrae l'arma ad impulsi elettrici dalla fondina, ponendo in essere tutti gli accorgimenti propri delle tecniche operative di base, quali la triangolazione in relazione alla fonte di pericolo, e il rispetto delle linee di tiro e delle distanze di sicurezza;
5. L'operatore a cui viene assegnata l'arma ad impulsi elettrici, deve obbligatoriamente utilizzare ed indossare la bodycam;
6. Qualora la condotta aggressiva persista da parte del soggetto, l'operatore toglie la sicura dall'arma ad impulsi elettrici e la punta nei confronti del soggetto utilizzando i puntatori laser a scopo deterrente ed attua una adeguata comunicazione verbale;
7. Parimenti a scopo deterrente l'operatore può utilizzare il pulsante "warning arc" mostrando e facendo udire al soggetto il crepitio dell'arco voltaico senza attingere il soggetto stesso accompagnando il tutto con una adeguata comunicazione verbale;
8. Qualora tutti i precedenti tentativi di dissuasione non abbiano sortito effetti e il soggetto persista nel comportamento aggressivo, l'operatore schiaccia il grilletto e fa partire il primo colpo;
9. Qualora il primo colpo risultasse inefficace, l'operatore può reiterare l'impulso elettrico utilizzando il pulsante "warning arc";
10. Qualora il primo colpo non fosse andato a segno ovvero i soggetti fossero più di uno, l'operatore può rischiacciare il grilletto e far partire un secondo colpo;
11. Qualora anche il secondo colpo risultasse inefficace, l'operatore può reiterare l'impulso elettrico utilizzando il pulsante "warning arc";
12. Gli operatori devono procedere alle operazioni di immobilizzazioni ed ammanettamento del soggetto attinto dagli impulsi elettrici;
13. Al termine dell'intervento l'arma dovrà essere rimessa in sicura e l'operatore dovrà richiedere, a prescindere dalle condizioni in cui versa il soggetto attinto, l'intervento del personale sanitario del 118 (che rilascerà apposita certificazione medica descrittiva) e dovrà mantenere costantemente sotto controllo il soggetto attinto stesso;
14. Con l'ausilio del personale sanitario del 118 l'operatore procederà alla rimozione dei dardi ed alla conservazione dell'intero sistema di munizionamento (cartuccia, fili conduttori, dardi ed alcuni residui del sistema di identificazione);
15. Gli operatori durante la sperimentazione delle "armi comuni ad impulsi elettrici" devono necessariamente adottare le seguenti precauzioni:
 - a) La decisione di utilizzare l'arma deve considerare per quanto possibile il contesto dell'intervento ed i rischi associati con la caduta della persona dopo che essa è stata attinta; in particolare dovrà essere evitato l'utilizzo dell'arma in presenza di gradini e di altri elementi architettonici e di arredo spigolosi od acuminati;
 - b) L'arma non potrà essere utilizzata nei confronti di soggetti in evidente stato di gravidanza o di disabilità motoria nonché nei confronti di soggetti che dichiarino chiaramente di essere portatori di pace maker o altro dispositivo di regolarizzazione cardiaca ovvero su soggetti che si siano cosparsi di liquidi o sostanze infiammabili;
 - c) L'arma non potrà essere utilizzata in ambienti ad elevato rischio di incendi od esplosivi (distributori o depositi di carburanti, autocisterne o chilolitriche adibite al trasporto di materiali infiammabili o esplosivi, ect.) o nella loro prossimità.